

RAPPORTO FINALE

Commissione sull'insegnamento religioso nella scuola Ris. gov. 5 ottobre 2004

PREMESSA

La Commissione, istituita con ris. gov. 4389, 5 ottobre 2004, è stata incaricata di prendere in esame l'iniziativa parlamentare generica Paolo Dedini del 25 marzo 2002 e l'iniziativa parlamentare elaborata Laura Sadis del 2 dicembre 2002, e di valutarne le implicazioni e le condizioni di fattibilità, con particolare riferimento:

- a. alle iniziative e alle soluzioni adottate nei diversi cantoni in materia di insegnamento religioso;
- b. all'impatto delle iniziative nei vari settori scolastici;
- c. ai contenuti dell'insegnamento e ai requisiti richiesti al personale insegnante, all'impatto finanziario;
- d. alle modifiche di legge richieste.

Le due iniziative prefigurano un esito simile in quanto propongono l'abbandono dell'art. 23 della Legge della Scuola del 1° febbraio 1990 e una soluzione comune che prevede nei vari ordini di scuola un corso obbligatorio di cultura religiosa. Tale esigenza, in entrambe le iniziative, è ritenuta indispensabile per rispondere con efficacia ai problemi di potenziale conflittualità all'interno di una società sempre più multiculturale e multietnica. Un approccio comune al fenomeno religioso, nelle sue varie manifestazioni, è reputato una via importante non solo per riflettere sulle rispettive radici culturali, ma anche e soprattutto per riuscire, attraverso la conoscenza, a debellare la piaga dell'incomprensione e dell'intolleranza. Le iniziative in questione riflettono un dibattito in corso a livello europeo, e rispecchiano delle preoccupazioni diffusamente condivise. A questo proposito, è utile riprendere il parere autorevole di Flavio Pajer:

“Ora, se uno dei fattori determinanti l'identità culturale dei popoli è la componente religiosa, non stupisce che questa Europa debba decidere, oggi, i criteri di una convivenza civile e predisporre le condizioni per una educazione alla cittadinanza europea”. E aggiunge lo stesso autore un interrogativo cruciale “continuare a educare un'identità confessionale come si è fatto fino a ieri in un contesto di cristianità dominante e pervasiva, oppure aprire a tutti i giovani – cristiani e non – ai valori nuovi di una convivenza multireligiosa?”¹

In pratica l'Europa – e quindi la Svizzera, e quindi il Ticino – è confrontata con una sfida culturale che chiama la scuola a valorizzare la lettura del fenomeno religioso con l'intento di dare ai giovani una nuova capacità di comprensione dell'alterità e delle identità diverse a cui i curricoli di istruzione religiosa, troppo ancorati alla matrice confessionale, non sono in grado di rispondere.

È interessante constatare che, al di là delle soluzioni possibili, tutti i commissari concordano sul fatto che il compito ineludibile della scuola pubblica oggi debba essere sempre di più quello di dare a ogni cittadino conoscenze e competenze sulla dimensione religiosa che lo rendano in grado di interagire efficacemente e positivamente all'interno di una società multiculturale come la nostra.

Vi è unanimità nei commissari, seppure con sfumature diverse, nell'ammettere che il rapporto fra scuola e religione debba essere impostato su nuove basi, sia perché la scuola è confrontata con una

società complessa, sia per il profondo mutare della realtà socio-religiosa. Il crescente tasso di multireligiosità della società impone delle riforme che agevolino, all'interno della scuola, la riflessione fra le diverse fedi e con la non-fede di tanti cittadini². Sociologi, pedagogisti, insegnanti educatori osservano come nelle scuole europee la crescente multiculturalità degli allievi pone l'esigenza di un'attività educativa che inneschi una vigorosa dialettica fra identità e diversità. E in questo processo la componente religiosa gioca un ruolo fondamentale.

Le due iniziative parlamentari su cui la Commissione del Consiglio di Stato è stata chiamata ad esprimere un parere rispondono quindi a degli interrogativi diffusi sul ruolo e sui contenuti dell'insegnamento religioso.

Ancora Flavio Pajer in un saggio del 2002 scriveva:

“Da parte loro i sistemi scolastici – sia nazionali che regionali – si mostrano sempre più restii ad appaltare spazi educativi ai gruppi religiosi: non tanto per laicismo preconcepito (...) quanto per l'obiettivo urgente pedagogica – propria del nuovo contesto sociale diventato diffusamente multietnico nel volgere di una generazione – di tornare a garantire a tutti gli alunni una stessa base di valori comuni e di comuni conoscenze, incluse quelle relative al fenomeno religioso, condizione previa per una convivenza democratica e tollerante fra identità diverse (...). Di fatto, è significativo osservare che le riforme scolastiche attivate recentemente in vari paesi, o quelle ancora in progetto, hanno rimesso in discussione l'identità e il ruolo dell'istruzione religiosa, finendo per adottare sostanzialmente due tipi di soluzioni strategiche: o l'*integrazione* dello studio obbligatorio della religione nell'organico delle discipline curriculari, in quei paesi di più consolidata tradizione democratica, dove la religione accetta di essere trattata alla stregua degli altri saperi, in coerenza quindi con le finalità e le metodologie proprie dell'educazione pubblica e pluralistica; o invece l'*emarginazione* progressiva della religione dalle attività scolastiche, o quanto meno il suo *declassamento* a corso opzionale o facoltativo, quando l'insegnamento religioso permane appannaggio più o meno autoreferenziale ed esclusivo delle confessioni, che ne rivendicano l'irriducibilità ai saperi profani, e che accondiscendono tutt'al più al compromesso di una gestione “concordata” dell'istruzione religiosa, previa intesa appunta con le autorità statali”³.

Il quadro dell'insegnamento religioso in Europa ci indica insomma delle situazioni assolutamente datate e delle situazioni in evoluzione che comunque riflettono dei profili di carattere nazionale o regionale. Anche per questo l'importazione di modelli stranieri nella nostra realtà ticinese, come in qualsiasi altra realtà che non sia quella che li ha generati, sembra piuttosto improbabile.

A. CENNI SULLA SITUAZIONE NEI CANTONI SVIZZERI E NEL TICINO

Un ricerca condotta nel 1998 sull'insegnamento della religione nella Svizzera tedesca, completata nel 2002 dalla Divisione della scuola del Cantone Ticino con alcuni dati riguardanti i cantoni romandi, riassume lo stato della situazione nel 2002:

- *Nella Svizzera tedesca l'insegnamento religioso viene impartito in 9 cantoni nelle scuole pubbliche senza il riconoscimento pubblico-legale della Comunità religiosa (AR, AG, BE, BL, GL, SH, TG, UR, SZ);*
- *In altri 7 cantoni l'insegnamento religioso viene impartito con la corresponsabilità del riconoscimento pubblico-legale della Comunità religiosa oppure dalla comunità religiosa in collaborazione con lo Stato (AI, FR, LU, NW, OW, VS, ZH);*

- *In 7 Cantoni non viene impartito nessun insegnamento religioso (BS, GR, SG, SO, SZ, NE, GE);*
- *In 14 Cantoni non si trova nessun insegnamento religioso dal settimo al nono anno di scuola;*
- *In 18 Cantoni l'insegnamento religioso confessionale avviene nei locali messi a disposizione dalle scuole pubbliche;*
- *In 5 Cantoni l'insegnamento religioso viene impartito al di fuori delle scuole pubbliche (AR, BE, ZU, JU, VD)⁴.*

Questo studio, pur riflettendo una situazione parzialmente datata, resta indicativo di una situazione assai complessa non solo perché l'insegnamento della religione è subordinato alle varie legislazioni cantonali, ma anche perché le soluzioni proposte in questo ambito sono frutto della storia di ogni singolo Cantone.

D'altra parte, da noi come in altri Cantoni, il mutato contesto socioculturale pone il problema urgente di un insegnamento obbligatorio della dimensione religiosa come oggetto di analisi per assecondare la comprensione fra le diversità espresse da una società multiculturale e multireligiosa. Il ruolo della scuola è evidentemente quello di far sì che la multiculturalità non si traduca in una realtà con culture diverse e separate, ma che, al contrario, porti all'interculturalità e all'interreligiosità all'insegna della comunicazione e del dialogo. Per dire del peso di questa nuova realtà, basta sottolineare che nel Ticino quasi il 50% delle classi della scuola obbligatoria hanno più del 30% di allievi provenienti da altre culture⁵. L'introduzione di corsi obbligatori di storia delle religioni a Neuchâtel, a Vaud, o Zurigo, o di esperienze di un insegnamento ecumenico in altri, vanno tutti nella stessa direzione. Nel Ticino una forte presa di coscienza di questa realtà la ritroviamo nel parole del vescovo Torti che, nel 2001, lamentava il diffondersi di un'ignoranza religiosa pregiudizievole per la formazione umana delle nuove generazioni, che vedono una forte presenza di allievi di altra cultura⁶. Ma l'esito più concreto di questa presa di coscienza e della necessità di elaborare nuove soluzioni per l'insegnamento della religione è indubbiamente rappresentato dalla proposta elaborata nel 2002 da Alberto Lepori e che ha trovato ampio spazio nelle discussioni della Commissione⁷.

B. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione mista istituita dal Consiglio di Stato si è trovata confrontata con due opzioni possibili:

1. Prendere atto delle due iniziative Dedini e Sadis e registrare le posizioni assunte dalle diverse parti rappresentate nella commissione. Ciò significava però ridurre il compito della commissione a un semplice elenco di prese di posizione senza alcun contenuto propositivo.
2. Sottoporre le iniziative alla valutazione delle parti in causa per individuare preliminarmente le aree di dissenso e gli eventuali spazi di consenso, e successivamente cercare dei percorsi alternativi che consentissero di prospettare delle soluzioni condivise o parzialmente condivise.

È stata adottata la seconda opzione e, conseguentemente, si è proceduto :

- a) Alla verifica delle varie posizioni rispetto alle proposte degli iniziativaisti che prevedono l'introduzione nelle scuole obbligatorie e post obbligatorie di un corso di cultura religiosa obbligatoria e la estromissione dell'insegnamento confessionale dall'orario scolastico.

- b) All'accertamento degli elementi di contrapposizione fra le varie parti e, in particolare, all'individuazione di alcuni aspetti che, senza fare unanimità di vedute, raccolgono comunque un consenso minimo tale da poter ipotizzare delle possibili convergenze.

Le numerose riunioni commissionali che si sono succedute durante il 2005, fino al 20 settembre, hanno consentito di verificare che la proposta formulata in entrambi le iniziative di istituire un corso obbligatorio di cultura religiosa nelle scuole obbligatorie e postobbligatorie non raccoglie un consenso unanime e solleva numerose osservazioni critiche. Ecco le principali:

- A livello di scuola elementare alla logica dello specialista si oppongono serie ragioni di carattere pedagogico, e quindi l'istituzione di un'ora ad hoc di insegnamento della dimensione religiosa sembra impraticabile. È combattuta in primis dal Collegio degli ispettori di SE che, pur condividendo appieno i punti a) e b) dell'iniziativa Sadis, avversa l'introduzione di un'ora di cultura religiosa.
- A livello di SM è ipotizzata la possibilità dell'introduzione di un'ora obbligatoria di storia religiosa, ma vi è discordanza fra coloro che sostengono di limitare l'ora al secondo biennio e coloro che invocano la continuità sui quattro anni.
- A livello di SMS l'introduzione dell'ora obbligatoria risulta a tutti assai problematica sia per ragioni tecniche (carico orario già notevole) sia perché un'eventuale ora obbligatoria entrerebbe in conflitto con le esigenze di altre discipline.

In estrema sintesi, la piattaforma delle opzioni su cui si è focalizzata la discussione può essere così riassunta:

SCUOLA ELEMENTARE (SE)

1	2	3		
STATUS QUO	INS. GENERALISTA	ORA ECUMENICA		

SCUOLA MEDIA (SM)

1	2	3	4	5
STATUS QUO	STATUS QUO^{1/2} ORA OBBL. ^{3/4}	ORA OBBL. QUADRIENNIO	DOPPIO BINARIO	ST. REL. INTEGRATA

SCUOLA MEDIA SUPERIORE (SMS)

1	2	3	4	5
STATUS QUO	STATUS QUO CON RAFFORZ. CORSI OPZIONALI	ORA OBBL.	DOPPIO BINARIO	ST. REL. INTEGRATA

(in grassetto l'opzione maggiormente condivisa)

Nel corso del mese di settembre/ottobre sono state approfondite le ipotesi riassunte nello specchio precedente nel tentativo di trovare delle convergenze e di verificare in che misura gli

emendamenti avanzati dai vari commissari potessero essere integrati nei progetti che hanno raccolto un consenso maggioritario.

Non è stato purtroppo possibile trovare il consenso attorno ad un unico progetto, e per tale ragione sono stati elaborati 3 rapporti distinti:

- un rapporto di maggioranza, sottoscritto da tutti i membri, esclusa la parte cattolica e i liberi pensatori;
- un rapporto di minoranza sottoscritto dai tre rappresentanti cattolici
- un rapporto presentato dai rappresentanti dell'Associazione dei liberi pensatori

Nonostante non sia riuscita a trovare una piattaforma abbastanza ampia per la redazione di un rapporto unico, la maggioranza della Commissione è comunque giunta a una significativa base di consenso su almeno due punti:

- a) per quanto riguarda la scuola elementare, la Commissione, tranne la parte cattolica, concorda con la proposta di dare nuove competenze al docente generalista opportunamente formato;
- b) per quanto riguarda la scuola media, la maggioranza della Commissione, tranne la parte cattolica e i liberi pensatori, auspica che le forze si concentrino per una urgente attuazione della riforma nel secondo biennio.

C. RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

A livello di SE l'ipotesi di un insegnamento da parte del generalista (SE 2) è condivisa dalla maggioranza commissionale in quanto ritenuta coerente con l'impostazione pedagogica e con i criteri organizzativi dei programmi della scuola elementare; in particolare è da ricondurre al concetto di ambiente visto come termine di riferimento sia per la scelta degli argomenti che per la costruzione dei sussidi didattici. Nella scuola elementare la suddivisione disciplinare rimane un quadro di riferimento per il docente (generalista) e non deve dare origine a trattazioni rigidamente separate per materie. L'esplorazione della realtà che attornia l'allievo avverrà quindi in situazione globale, muovendo da un'angolazione piuttosto che da un'altra a seconda degli aspetti che si intendono privilegiare.

Tale soluzione richiede tuttavia il soddisfacimento di alcune condizioni preliminari che forniscano le necessarie garanzie:

- 1) Istituzione di una commissione mista incaricata sia di tracciare i contenuti dell'insegnamento religioso impartito dal generalista e di sorvegliare con gli opportuni strumenti che tale insegnamento sia garantito;
- 2) Nel curriculum formativo del docente presso l'ASP deve essere previsto un modulo di formazione adeguato;
- 3) L'insegnamento nella SE deve continuare ad essere fondato sulla presenza obbligatoria delle attuali 32 unità didattiche. La differenza sostanziale risiede nel fatto che la 32.a unità – corrispondente all'insegnamento della dimensione religiosa – non è più un'unità a sé stante (con nota), ma un'unità trasversale che percorre tutto l'insegnamento.
- 4) L'insegnamento confessionale non viene bandito dalla scuola, ma viene collocato come 33.a unità facoltativa fuori dal programma. Lo Stato mette a disposizione spazi e infrastrutture.

Una simile impostazione rappresenta un arricchimento sostanziale perché fa entrare la formazione religiosa nel curriculum di formazione del docente, ciò che non avviene attualmente. Tuttavia, la sua realizzazione richiede un periodo di transizione di alcuni anni poiché, oltre alla messa a punto dei contenuti dell'unità didattica che è compito primario della commissione, è necessario sviluppare il modulo formativo e renderlo operativo nel ciclo di formazione dell'ASP. Durante il periodo di transizione è auspicabile che il progetto di nuovo insegnamento possa essere applicato in via sperimentale in alcune scuole, sotto la stretta sorveglianza della commissione speciale.

Oneri finanziari da parte dello Stato

Le ore di religione non comportano alcun onere da parte dello Stato.

La nuova impostazione comporta dei costi relativi all'introduzione di un modulo di formazione presso l'ASP.

Inoltre sono da prevedere i costi di trasferta e le diarie per i membri della Commissione mista che dovrebbe occuparsi di programmi e contenuti (sia a livello di SE sia a livello di SM, dove si propone l'insegnamento obbligatorio della religione) e della loro applicazione, delle qualifiche necessarie per l'insegnamento della religione nel biennio obbligatorio, ecc. Si prevede che soprattutto nel periodo di transizione, in cui si tratta di mettere a punto strumenti e strategie, le riunioni della commissione dovrebbero essere molto frequenti.

A livello di SM, le due ipotesi che raccolgono i maggiori consensi e attorno alle quali si concentrano gli approfondimenti sono la SM 2 e SM 3. La differenza fra le due ipotesi sta essenzialmente nei limiti temporali di applicazione dell'ora obbligatoria che qualcuno vorrebbe limitata al secondo biennio e altri vorrebbero immediatamente estesa al quadriennio. Le ragioni della prima ipotesi stanno in una serie di motivazioni che così riassumiamo:

- a) nel secondo biennio gli allievi hanno acquisito un grado di maturità che li rende in grado di affrontare tematiche anche di una certa complessità e quindi di operare sul piano della teorizzazione con una certa efficacia, mentre nel primo biennio queste condizioni non sono ancora date e si arrischia di riproporre discorsi degli anni precedenti;
- b) ci sono delle ragioni di frammentazione e di sovrapposizione che possono generare grossi problemi al sistema e soprattutto vi sono problemi di contenuto che diventano prioritari a questo livello e che sconsigliano un'estensione immediata sui 4 anni;
- c) vi sono poi problemi assai complessi e onerosi di formazione e di competenze dei docenti che l'immediata estensione dell'ora obbligatoria al quadriennio renderebbe ancora più complessi,

Le ragioni della seconda ipotesi attirano l'attenzione sul problema della continuità fra SE e SM: il mantenimento della situazione attuale nel primo biennio rappresenterebbe un fattore di discontinuità difficilmente sostenibile.

Nella sostanza la maggioranza condivide la convinzione che, in particolare nella SM, prima di qualsiasi cosa, sia necessario dare la precedenza a un'attenta e approfondita riflessione sui contenuti che potrebbe evidenziare come l'estensione dell'ora obbligatoria sul quadriennio sia una forzatura troppo radicale, o, viceversa, che tale estensione corrisponda invece a una esigenza effettiva. Pure la delicata questione della formazione dei docenti, della verifica delle competenze, delle condizioni per esercitare un tale insegnamento è ritenuta essenziale e perciò da valutare con la massima cautela.

Come soluzione si ipotizza quindi una formula sperimentale che prevede:

- a) l'introduzione dell'ora obbligatoria nel secondo biennio della SM; l'ora confessionale facoltativa resta ma è posta fuori dal programma e a carico delle chiese.
- b) un primo biennio in cui l'insegnamento confessionale facoltativo è posto fuori dal programma a carico delle chiese, con le stesse modalità proposte per la SE; tale possibilità è ribadita evidentemente anche nel secondo biennio. Tale formula implica quindi che l'ora confessionale, o ecumenica, è presa interamente a carico delle chiese mentre lo Stato resta disponibile per quanto concerne le infrastrutture. Scompare ovviamente, come per la SE, la nota di religione.
- c) l'intervento della commissione mista che definisca i contenuti dell'insegnamento obbligatorio del secondo biennio e le competenze necessarie dei docenti che vorranno concorrere per l'insegnamento. Di tale commissione, nominata dallo Stato, dovranno far parte tutti le parti interessate, ossia i rappresentanti delle Chiese riconosciute, delle altre entità religiose presenti nel Cantone, dell'Associazione per la scuola pubblica, dell'Associazione svizzera dei liberi pensatori. Nello specifico, se la formazione e la vigilanza didattica dei docenti sono di competenza dello Stato, la commissione ha un ruolo determinante nella definizione dei programmi e nella scelta del materiale didattico sia a livello di SE sia nel biennio della SM.

In sede di verifica, sarà poi necessario accertare – dopo una sufficiente sperimentazione di questa formula – l'opportunità di estendere l'ora obbligatoria sul quadriennio.

Onere finanziario da parte dello Stato

L'introduzione di un'ora obbligatoria per tutti gli allievi del secondo biennio dalla SM comporta ovviamente un diverso onere finanziario da parte dello Stato.

Attualmente l'onere a carico dello Stato, calcolato sui dati 2004-05 è il seguente:

		Docenti in UF	Docenti in PL	Ore-lezione settimanali	Stipendio annuo	Stipendio orario
SM	Religione cattolica	54	14.9	418	1'672'046	110
	Religione evangelica	10	2.1	60	251'771	115
	Totale	64	17.0	478	1'923'817	110

UF: unità fisiche PL: posti lavoro

Con la proposta della maggioranza, lo Stato avrebbe un minor onere pari a quasi 2.000.000 di franchi in quanto l'ora confessionale passa a carico delle chiese. Le cifre elaborate per l'anno scolastico 2005-2006 dall'UIM indicano una somma analoga (483 ore settimanali, di cui 64 per la religione evangelica e 419 per la religione cattolica).

Tuttavia l'introduzione dell'ora obbligatoria nel secondo biennio, estesa a tutti gli allievi, calcolata sul numero delle classi nell'anno scolastico 2005-2006 (296) comporta un onere a carico dello Stato di fr. 1'200'000.-, con un risparmio, rispetto alla situazione attuale di circa fr. 800'000.-.

A livello di SMS non sembra ipotizzabile l'introduzione dell'ora obbligatoria di cultura delle religioni: vi si oppongono ragioni tecniche e di carico orario, ragioni di fondo che mettono in gioco pure le esigenze delle numerose altre materie, già costrette - per necessità di griglia - entro limiti talora minimi di dotazione oraria settimanale. Va altresì osservato che gli attuali Piani di studio

prevedono, nel secondo biennio, accanto all'insegnamento obbligatorio della filosofia (disciplina che evidentemente non può prescindere dalla dimensione etica), la possibilità di seguire una "opzione complementare Religione" (corso biennale di due ore settimanali di "storia delle religioni"), materia che - figurando sull'attestato di maturità insieme alle altre previste dalle specifiche disposizioni federali - concorre a caratterizzare il curriculum di studio dell'allievo che la sceglie.

Il progetto maggiormente condiviso è quello che, vista la capacità concettuale degli studenti liceali, prevede:

- a) un insegnamento integrato nelle singole discipline obbligatorie, che già consentono peraltro adeguati spazi di approfondimento: si pensa, per esempio, alle lezioni di storia della lingua e della letteratura (in particolare italiana, ma non solo), ai corsi di storia, storia dell'arte e filosofia che non possono prescindere dal discorso religioso; un rafforzamento dell'opzione complementare *Religione*, è pure considerato possibile (per esempio, garantendone l'organizzazione senza vincoli severi quanto a numero di iscritti); è inoltre immaginabile la possibilità che si istituisca, per gli allievi interessati, un corso facoltativo di "storia delle religioni";
- b) un insegnamento confessionale, o ecumenico, posto al di fuori dell'orario scolastico.

Statistiche sui docenti di religione nelle scuole pubbliche del Cantone Ticino nell'anno scolastico 2004/05

	Docenti in UF	Docenti in PL	Ore-lezione settimanali	Stipendio annuo	Stipendio Orario
SMS Religione cattolica	7	1.1	28	132'359	130
Religione evangelica	2	0.1	4	15'965	109
T o t a l e	9	1.2	32	148'324	127

Oneri finanziari da parte dello Stato

Tale proposta comporta un minor onere da parte dello Stato di circa 150.000 franchi, proporzionalmente ridotto a dipendenza di un eventuale introduzione di corsi facoltativi o di un rafforzamento dei corsi opzionali.

Pastore Daniele Campoli

Dir. Giampaolo Cereghetti

Dir. Giorgio Dotti

Avv. Jacques Ducry

Prof. Giuseppe Fossati

Prof. Andrea Ghiringhelli

Isp. Roberto Ritter

Prof. Paolo Sala

Bellinzona, 13 dicembre 2005

D. RAPPORTO DEI RAPPRESENTANTI DELLA CHIESA CATTOLICA

Premessa

Dando anzitutto atto che i lavori della commissione sono risultati seri ed approfonditi ed hanno esplorato il problema dell'insegnamento religioso nella scuola dello Stato un po' in tutte le direzioni, non possiamo tuttavia non notare che le soluzioni "innovative" più insistentemente proposte discendono da un principio istituzionale-giuridico di questo tipo: la netta separazione tra Chiese e Stato nel delicato campo dell'educazione pubblica.

Questa opzione di fondo, **non corrisponde però** allo spirito e alla lettera della Legge della Scuola del 1992, che introducendo per la prima volta un articolo esplicito su questa tematica (= art. 23) conferisce alle due Chiese riconosciute di diritto pubblico (la cattolica e l'evangelica) la facoltà di cooperare al progetto educativo globale degli studenti, nei vari ordini di scuola, con una disciplina propria e specificamente caratterizzata.

La Convenzione del 1993 ha precisato in tutti i dettagli organizzativi questo diritto di presenza delle Chiese nelle scuole dello Stato, regolando anche lo statuto giuridico dei docenti di IR scolastica (una classe di lavoratori che ha diritto, come tutte, alla difesa della propria dignità e competenza professionale).

La situazione attuale

Il giudizio complessivo sull'applicazione della Convenzione del 1993 è sostanzialmente positivo: l'indizione di un concorso annuale per nuovi docenti di IR, la lezione di prova, l'istituto dell'abilitazione (tutto questo è previsto per il settore medio, medio-superiore e per le scuole professionali a tempo pieno) hanno permesso di arrivare a proporre dei programmi che non hanno nulla a che vedere con l'indottrinamento o la catechesi. Lo Stato, tramite i suoi esperti e i direttori scolastici (membri di diritto della commissione per le abilitazioni) possono constatare direttamente l'**impostazione storico-culturale-ecumenica** dei corsi proposti in questi differenti gradi di scuola.

Nel settore primario, dove non sono previste queste procedure, la Diocesi ha notevolmente potenziato il percorso di formazione per i docenti (tramite un suo apposito Istituto che chiede 3 anni di frequenza regolare a corsi di abilitazione, con puntuali esami di verifica).

La frequenza all'IR scolastica cattolica è la seguente: (anno 2005-2006)

- nelle SE più del 70% delle famiglie ha scelto questo corso;
- nelle SM il 64% delle famiglie ha scelto questo corso;
- nelle SMS poco meno del 10% degli studenti ha scelto questo corso.

Alla luce di questi dati non sembra saggio **cambiare radicalmente e repentinamente** la prassi in vigore, basata su di un sistema d'iscrizione che rispetta la libertà di coscienza di ognuno ma anche la volontà di scelta educativa di quei genitori che proprio la legge della Scuola del 1992 riconosce come la terza componente della scuola stessa.

Se lo Stato ritenesse di dover intervenire per concedere spazi di indagine e di approfondimento di cultura religiosa anche ad altre correnti spirituali "minoritarie" presenti sul territorio del Cantone, ben venga l'iniziativa, che dovrebbe concretizzarsi con l'offerta di **corsi paralleli ed alternativi** a quelli proposti dalle Chiese.

In questo caso, tuttavia, venga applicato lo stesso rigore procedurale per la scelta dei docenti, che non possono avere una preparazione generica o generalista: la conoscenza dei fatti religiosi, nella laboriosa e complessa storia dell'umanità, richiede la formazione scientifica e didattica non inferiore a quella di tutte le altre discipline presenti nella griglia oraria degli studenti.

Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni di principio, esprimiamo così le nostre scelte finali:

SE: mantenimento dello STATUS QUO, con l'impegno delle varie Chiese cristiane (cattolica – evangelica – ortodossa) di arrivare molto presto ad una gestione coordinata in senso ecumenico)

SM: mantenimento dello STATUS QUO oppure introduzione da parte dello Stato di corsi di cultura religiosa paralleli ed alternativi a quelli proposti dalle Chiese

SMS: mantenimento dello STATUS QUO, oppure – accanto ai corsi garantiti dalle Chiese – il “potenziamento” auspicato dalla commissione: maggior integrazione del discorso religioso nelle altre discipline, maggior flessibilità per il corso dell'opzione complementare “RELIGIONE” e per il lavoro di Maturità, corso facoltativo su “Storia delle religioni”.

Prof. Luca Brunoni

Prof. don Patrizio Foletti

Prof. don Claudio Laim

Bellinzona, 13 dicembre 2005

E. RAPPORTO DI MINORANZA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI LIBERI PENSATORI - SEZIONE TICINO (ASLP-TI)

La Sezione Ticino dell'Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori ASLP-TI constata, dati statistici alla mano (per esempio a livello scuola media superiore addirittura meno del 10% degli allievi ha scelto di frequentare l'attuale istruzione religiosa scolastica), che l'attuale ordinamento riguardante l'insegnamento della religione nella scuola pubblica, retto dall'art. 23 della legge sulla scuola del 1. febbraio 1990, costituisce un residuo storico obsoleto non più in linea coi tempi attuali e in netto contrasto con il fondamento della democrazia moderna, l'incondizionata separazione tra Stato e Chiesa.

La pratica religiosa e le convinzioni filosofiche sono garantite dalla Costituzione federale, art. 15 Libertà di credo e di coscienza, nel limite del rispetto delle leggi, e fanno parte della sfera privata di ogni singolo individuo.

Ogni insegnamento religioso, a qualsiasi livello sia esso impartito dal generalista o dallo specialista, è in aperto contrasto con:

- a) l'art. 15 cpv. 4 della Costituzione federale che recita:
Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.
- b) l'art. 303 del Codice civile svizzero che recita:
¹ *I genitori dispongono dell'educazione religiosa.*
² *Ogni convenzione che limiti questo diritto è nulla.*
³ *Il figlio che ha compiuto il sedicesimo anno di età decide liberamente circa la propria confessione religiosa.*
- c) l'art. 11 della Costituzione federale che recita:
¹ *I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo.*
² *Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.*
- d) l'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:
¹ *Tutti sono uguali davanti alla legge.*
² *Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.*

Le iniziative parlamentari di Paolo Dedini del 25 marzo 2002 e di Laura Sadis del 2 dicembre 2002 hanno avuto il merito di riaprire il dibattito sull'insegnamento della religione nella scuola pubblica e di aver indotto il Consiglio di Stato ad occuparsi del problema con l'istituzione della Commissione scuola e insegnamento religioso, risoluzione governativa del 5 ottobre 2004.

L'ASLP-TI non condivide l'impostazione delle due iniziative, le quali propongono un'ora obbligatoria di storia delle religioni con la necessità di creare un insegnamento ad hoc. Il fenomeno storico-culturale costituito dalle religioni e dalle correnti di pensiero areligioso, per l'ASLP-TI, va affrontato nell'ambito dell'insegnamento generale e non necessita di una trattazione specifica e sepa-

rata. Anzi, quest'ultima opzione potrebbe risultare inopportuna e gravida di conseguenze negative (ad esempio a chi affidare l'insegnamento? con quali controlli?).

Per questo l'ASLP-TI ritiene che una scuola con programmi ben strutturati nell'ambito della cultura umanistica debba fornire nozioni generali di storia, geografia, letteratura, filosofia che permettano la comprensione generale degli eventi, ivi compresi gli influssi dovuti alle varie credenze religiose e non.

L'ASLP-TI reputa che lo sviluppo del senso critico sia una componente fondamentale della formazione dell'essere umano, per cui è compito imprescindibile della scuola pubblica di:

1. Abituare gli allievi all'esame critico e razionale dei fenomeni fisici, psicologici e sociali.
2. Far comprendere agli allievi l'insostituibile ruolo della ragione e della scienza nel progresso dell'umanità.
3. Abituare gli allievi a non accettare nessuna affermazione se non vi sono validi motivi per ritenerla vera.
4. Stimolare la curiosità degli allievi e il loro interesse nei confronti della scienza.

Per questi motivi la Sezione Ticino dell'ASLP chiede la soppressione pura e semplice dell'art. 23 della Legge sulla scuola del 1. febbraio 1990.

Ne conseguono i seguenti vantaggi per tutte le componenti della società civile e della scuola:

- a) Il rispetto del principio fondamentale dello Stato democratico, la separazione tra Stato e Chiesa.
- b) Il rispetto della costituzione federale e delle leggi dello Stato.
- c) Nessun carico supplementare a una griglia oraria già sovraccarica.
- d) Nessun costo supplementare.
- e) Risparmio di almeno fr. 2'000'000.-.

Giorgio Canonica

Dr. Raffaele Pedrozzi

Bellinzona, 13 dicembre 2005

¹ F. Pajer fsc, *Scuola e cultura religiosa*. In Quaderni MEL 6, 2003, pp 1-22

² F. Pajer, *Nuova cittadinanza europea*. In Il regno-attualità 22/2002, pp. 774-788. La cit. è alle pp.774-775

³ Ibid.

⁴ Divisione della scuola (a cura di), *Insegnamento della religione nelle scuole dei Cantoni svizzeri tedeschi e romandi*, Bellinzona, 2002.

⁵ I dati indicano ad esempio un incremento significativo tra il 1990 e il 2000 della comunità ortodossa e islamica di fronte a un leggera flessione della comunità cattolica e protestante. Vedi , edita dall'Ustat, la rivista *Dati*, n. 4 , dicembre 2004.

⁶ *Dialoghi*, n.167 e 169, 2001

⁷ *Ibid.*, n. 173, 2002. Il progetto Lepori prevedeva, tra l'altro l'istituzione di un corso obbligatorio di cultura religiosa in tutte le scuole del Cantone; l'istituzione di una commissione cantonale per l'elaborazione di un programma particolareggiato e stabilire le qualifiche necessarie per l'insegnamento religioso; la possibilità di un insegnamento confessionale al di fuori del normale orario scolastico; alcuni dispositivi per agevolare la transizione verso il nuovo assetto.